


In esenzione di tasse e bollo (art. 24 della legge 28-2-1949 n. 43 prorogata con legge 26-11-1955 n. 1141)

19

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI



ATTO AGGIUNTIVO

Lavori di costruzione case per lavoratori nel Comune di Latiano - Cantiere 12189.

Impresa: Antonio Casaluci da Latiano.

Importo aggiuntivo al netto.....L.1.112.298.=

Repertorio n° 2271

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessanta, il giorno due del mese di maggio, nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, sita in via G.B. Casimiro, n. 9.

Avanti a me, Avv. Vincenzo Palma, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione di questo Istituto con deliberazione 10.11.1955, n. 347, ai sensi dell'art. 151 del D.P.R. 28.4.1938, n° 1165, alla stipula dei contratti, sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti rinunciato, d'accordo con me e giusto l'art. 28 della vigente legge notarile del 12.2.1913, n° 89:

1) - Il Com.te Ubaldo Vallarino, nato a La Spezia il 16.6.1913 e domiciliato in Brindisi, nella espressa

Registrato a Brindisi li 16 MAG. 1960

al N. 2034 Mod. 1 Vol. 115

Esatte lire *Severino*

IL DIRETTORE DI 2. CL  
[no illeggibile]

qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2) - Antonio Casaluci di Fioravanti, impresa edile, nato il 13.11.1911 in Aradeo e domiciliato in Latiano, via Francavilla Fontana;

3) - Pier Marcello Corrado di Eumee, titolare della impresa edile omonima, nato a Oria il 27.11.1906 ed ivi residente, nella sua espressa qualità di supplente come all'art.7 del contratto principale.

#### P R E M E S S O

- CHE con contratto 30.6.1958, n.1795 di Repertorio, registrato a Brindisi il 4.7.1958 al n°26, Mod.I, vol. 111, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com.te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Casaluci Antonio i lavori di costruzione di case per lavoratori nel Comune di Latiano (INA-Casa - Cant.12189) per l'importo di L.44.365.160, al netto dell'offerta ribasso contrattuale di L.4,55% (lire quattro e centesimi cinquantacinque per cento);

- CHE con atto aggiuntivo del 10.11.1959, n°2191 di repertorio, registrato a Brindisi il 14 Novembre 1959 al n°829, Mod.I, Vol.114, l'importo contrattuale veniva elevato a nette L.44.756.810.=

- CHE con atto aggiuntivo del 16.11.1959, n°2194 di

Repertorio - registrato a Brindisi il 20.11.1959,  
al n°858, Mod. I, Vol. 114, l'importo contrattuale veni  
va elevato a nette £.46.014.268.-

- CHE in data 19.2.1960 è stata redatta perizia sup=  
pletiva per i lavori di costruzione di fosse setti  
dell'importo  
che di £.1.112.298 al netto del ribasso contrattua  
le di £.4,55% (lire quattro e centesimi cinquanta=  
cinque per cento);
- CHE tale perizia è stata approvata dalla Gestione  
INA-Casa con nota n.26237/PA del 26.4.1960.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipu=  
lano quanto segue:

ART. 1 - Restano ferme ed invariate le condizioni  
ed i patti di cui al contratto principale in quan=  
to non siano modificate dal presente atto.

ART. 2 - Per effetto della stipulazione del preseg  
te atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto  
principale ed agli atti aggiuntivi viene elevato da  
nette £.44.756.810 a nette £.47.126.566.-

ART. 3 - Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto  
del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stes  
so ribasso del 4,55% del contratto principale.

ART. 4 - Resta convenuto che, per i lavori di cui al  
contratto precedente e quelli di cui al presente at

to aggiuntivo sarà fatta un'unica contabilità.

ART. 5 - Il termine per l'ultimazione dei lavori, rimane fisso quello stabilito nel contratto principale.

ART. 6 - I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariabili, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.

ART. 7 - I prezzi in base ai quali e sotto deduzione del ribasso del 4,55%, verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo, sono quelli del contratto principale.

ART. 8 - Le spese relative al presente atto aggiuntivo e la registrazione fiscale sono a carico della Impresa.

Il presente atto aggiuntivo viene redatto in carta semplice e verrà registrato a tassa fissa minima a norma dell'art. 24 della Legge 28.2.1949, n° 43, prorogata con Legge 26.11.1955, n° 1148.

E richiesto io funzionario rogante ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli due e propriamente su facciate tre per intero e righe ventitre sino a questo punto della quarta facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite

che lo hanno riconosciuto, su mia richiesta, conforme  
alla loro volontà.-

F.to: Ubaldo Vallarino

Casaluci Antonio

Corrado Pier Marcello Impresa Supplente

Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.

Per copia conforme

Brindisi, li 17 MAG. 1960

IL DIRETTORE GENERALE  
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

